

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020

228/2020/R/GAS

DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DALLA RTDG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1116^a riunione del 23 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19, comma 2, della RDTG prevede che nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata possa presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto;

- l'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS prevedere una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio;
- con riferimento a tali reti isolate già in esercizio al 31 dicembre 2019, il medesimo articolo 14, lettera a., prevede che per l'anno 2020 prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti possano presentare istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
- in relazione alle istanze di cui al punto precedente, il medesimo articolo 14, lettera b., della deliberazione 570/2019/R/GAS prevede che le medesime istanze siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- con comunicazione interassociativa del 16 aprile 2020, prot. Autorità 12662 del 17 aprile 2020, le associazioni che rappresentano imprese distributrici di gas naturale hanno segnalato rallentamenti dei processi di acquisizione delle autorizzazioni in relazione all'emergenza COVID, chiedendo un differimento della richiamata scadenza del 30 giugno al 31 dicembre 2020;
- esigenze di differire la richiamata scadenza sono state confermate dalle associazioni di categoria anche nel corso di un incontro di approfondimento svoltosi in videoconferenza in data 5 giugno 2020.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere il differimento al 31 dicembre 2020 del termine fissato al 30 giugno 2020 dall'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS

DELIBERA

1. di differire al 31 dicembre 2020 il termine del 30 giugno 2020 fissato dall'articolo 14, lettera a, della deliberazione 570/2019/R/GAS entro il quale i soggetti che gestiscono reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 possono presentare istanza per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini